



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI ROMA

SEZIONE 29

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|------------|
| ☐ | GARGANI | ANGELO | Presidente |
| ☐ | ZUCCHELLI | CLAUDIO | Relatore |
| ☐ | SACCA' | PASQUALE | Giudice |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1524/13 depositato il 01/03/2013
- avverso la sentenza n. 153/1/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di RIETI contro: AG ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE RIETI

proposto dal ricorrente:

difeso da:

terzi chiamati in causa:

AG.RISCOSS. RIETI EQUITALIA SUD SPA
PIAZZALE MARTIRI DELLE FOIBE, 3 02100 RIETI RI

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 096 2011 00102775 59 IRPEF-ADD.REG. 2005
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 096 2011 00102775 59 IRPEF-ADD.REG. 2006
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 096 2011 00102775 59 IRPEF-ADD.COM. 2005
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 096 2011 00102775 59 IRPEF-ADD.COM. 2006
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 096 2011 00102775 59 IRPEF-ALTRO 2005
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 096 2011 00102775 59 IRPEF-ALTRO 2006

SEZIONE

N° 29

REG.GENERALE

N° 1524/13

UDIENZA DEL

26/02/2014

ore 09:30

SENTENZA

N°

2578/29/14

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

16 APR. 2014

Il Segretario

AGLIONICO Natale
N. Aglioni

FATTO

In data 24 settembre 2011 Equitalia Sud ha notificato alla signora _____ la cartella esattoriale n. 09620110010277559 relativa agli avvisi di accertamento n. TKH010100892/2010 per l'anno 2005 e n. TKH010100895/2010 per l'anno 2006 con riferimento a IRPEF, add. Regionale e comunale e sanzioni.

Avverso l'atto notificato, la contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma lamentando:

1. Nullità della cartella per omessa notifica degli avvisi di accertamento. Ottenuta copia di questi, la contribuente ha osservato che essi si riferiscono a un accertamento induttivo ex articolo 38 del TUIR effettuato a seguito dell'acquisto da parte della società _____ di cui all'epoca era socia al 50 per cento. Poiché la società non ha effettuato mutui per la provvista, l'ufficio imputa l'importo dell'acquisto pro quota alla contribuente socia. Poiché gli avvisi di accertamento non sono mai stati notificati, la cartella costituisce il primo atto impositivo contro di cui prospettare anche motivi di merito. Gli accertamenti sarebbero notificati al vecchio domicilio della ricorrente e la procedura di cui all'articolo 140 c.p.c. è stata seguita senza operare prima le ulteriori ricerche previste dal codice.
2. Non è stato prodotto l'avviso di ricevimento della prescritta raccomandata con cui si dà avviso della pubblicazione all'albo dell'atto notificato.
3. Nullità per carenza di motivazione.
4. Nullità degli avvisi di accertamento perché è stata indicata una norma non più in vigore, l'articolo 38 del TUIR, poi modificato.
5. Nullità per omessa notifica dell'atto presupposto vale a dire la convocazione prevista dall'articolo 38 che, asseritamente spedita due volte, non è mai stata ricevuta dalla ricorrente.
6. Nel merito osserva che l'Ufficio ha omesso qualsiasi indagine per accertare se e come la società abbia poi regolato il suo debito per l'acquisto presumendo illegittimamente che i debiti della società corrispondano a disponibilità fornite dai soci, e quindi incompatibili con il loro reddito personale.
7. Quanto all'abitazione ricompresa nel calcolo delle maggiori disponibilità, osserva che la stessa, pervenuta per donazione, è stata poi retrocessa al donante.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia eccependo:

1. Gli avvisi di accertamento sono stati notificati l'11 novembre 2010 presso il domicilio fiscale della ricorrente ove la stessa è risultata sconosciuta. Ai sensi dell'articolo 60 del d.p.r. n. 600 del 1973, in mancanza di un'abitazione, ufficio o azienda nel comune di _____, l'ufficiale ha proceduto al deposito dell'atto all'albo comunale e all'affissione dell'avviso di deposito all'albo pretorio. Non

può considerarsi una sede d'ufficio della ricorrente la sede della società di cui la contribuente è socia, poiché questa è la sede di attività di una società estranea alla questione con sede legale in Roma.

2. Inammissibili sono quindi le censure contro gli avvisi di accertamento.
3. La cartella risulta pienamente motivata.
4. Gli avvisi per la comparizione sono stati ritualmente notificati ai sensi del detto articolo 60 ma non sono stati riscontrati.
5. In mancanza della documentazione contabile della società i debiti di questa sono stati considerati come mezzi messi a disposizione dai soci e quindi eccedenti il reddito dichiarato di questi poiché non è stata fornita la prova che la società abbia diversamente recuperato la provvista.

Si costituiva in giudizio Equitalia sud eccependo:

1. Carenza di legittimazione passiva per tutte le doglianze di merito.
2. Presenza di una sufficiente motivazione della cartella in accordo alle normative ministeriali e inammissibilità della declaratoria di nullità per carenza di motivazione attesa la tassatività delle ipotesi di nullità di cui 156 e 160 c.p.c.

Con la sentenza di cui in epigrafe, la Commissione tributaria Provinciale respingeva il ricorso osservando:

1. La notificazione degli avvisi di accertamento è avvenuta in maniera corretta. Risulta dagli atti che il messo notificatore ha proceduto ai sensi dell'articolo 60 del d.p.r. n. 600 del 1973 dopo avere dato atto che nel comune di Rieti non sussistevano altre abitazioni, uffici o aziende della notificanda.
2. Dal certificato odi residenza in data 26 ottobre 2010 risulta che la ricorrente aveva la propria residenza e domicilio nella e che non risulta alcun trasferimento in come affermato in ricorso.
3. Nel caso d'irreperibilità non è previsto l'invio della raccomandata con l'avviso del deposito poiché trattasi d'irreperibilità soggettiva.
4. La validità delle notificazioni rende definitivi gli avvisi di accertamento e quindi legittima l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella impugnata.
5. L'impugnazione della cartella dimostra che il contribuente ha avuto piena possibilità di comprendere il significato della cartella stessa e dei presupposti dell'imposizione per averli contestati in giudizio.

Avverso la detta sentenza propone appello la contribuente, con atto notificato nei termini e depositato presso la Segreteria della Commissione Provinciale, lamentando i medesimi motivi già

fatti valere in primo grado e in particolare lamentando che la notificazione sarebbe dovuto essere effettuata nella sede della società - di cui ella è socia e che costituisce, ai sensi dell'articolo 139 c.p.c., il luogo nel comune ove ella ha l'ufficio esercita l'industria o il commercio o ha un'azienda.

Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle entrate proponendo le eccezioni in rito e nel merito già prospettate in primo grado e dispiegando appello incidentale sulle questioni assorbite riproponendo le medesime eccezioni del primo grado.

DIRITTO

In via preliminare occorre delibare il primo motivo di appello, che costituiva anche il primo motivo del ricorso di primo grado, e la cui risoluzione ha carattere assorbente.

Esso è infondato. Risulta dagli atti depositati dall'agenzia delle Entrate che gli avvisi di accertamento dai quali scaturiscono le cartelle impugnate sono stati notificati alla contribuente in data 11 novembre 2010 e non sono stati impugnati.

In effetti, risulta che tale notificazione è avvenuta ai sensi dell'articolo 60 del d.p.r. n. 600 del 1973, nel domicilio risultante dai registri comunali di , e risulta altresì che non è stato registrato nei registri dello stato civile alcun trasferimento in altra abitazione del comune né, tanto meno, di altro comune.

L'articolo 60 del d.p.r. n. 600 del 1973 rinvia per la notificazione degli atti tributari al contribuente agli articoli 138 e seg. c.p.c., con alcune eccezioni specificatamente individuate, tra cui rilevante ai fini che qui interessano, quella di cui al comma primo, lettera e).

L'articolo 140 c.p.c. disciplina i casi in cui la notificazione non può avvenire per irreperibilità o per assenza o rifiuto a riceverla da parte delle persone indicate nell'articolo 139. In tal caso, dopo il deposito della copia dell'atto nella casa comunale, l'ufficiale giudiziario o il messo devono dare avviso al notificando dell'avvenuto deposito per irreperibilità o rifiuto, tramite una raccomandata con avviso di ricevimento.

Orbene, il concetto d'irreperibilità assunto a presupposto della procedura da parte dell'articolo 140, è quello di "irreperibilità soggettiva", vale a dire che il notificando non è stato reperito dal notificatore a causa di una temporanea assenza e che, al contempo, non è stato possibile procedere alla consegna a un soggetto alternativo, come appunto prevede l'articolo 139 comma secondo. In tal caso l'avviso tramite la raccomandata con avviso di ricevimento è necessario poiché incolpevolmente il notificando non è stato in grado di ricevere l'atto, e quindi deve essere debitamente informato che è stata avviata e completata nei suoi confronti una procedura di notificazione.

Viceversa, la nozione di "irreperibilità oggettiva" presuppone che il notificando non risieda effettivamente né abbia la sua sede di affari o la dimora nel luogo indicato come residenza, domicilio o abitazione e ufficialmente risultante dallo stato civile o da elezione di domicilio, circostanza di cui, ai sensi dell'articolo 148 c.p.c., il notificatore deve dare atto, ivi comprese le ricerche infruttuose, nella relazione di notificazione che quale atto emesso da pubblico ufficiale fa fede fino a querela di falso.

Sul punto ritiene questo Giudice di uniformarsi al chiarissimo indirizzo della Corte di Cassazione, di cui è espressione Cass. V, 3 luglio 2013, n. 16696, secondo cui: *"La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. Rispetto a tali principi, nulla ha innovato la sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2012, n. 258 la quale nel dichiarare "in parte qua", con pronuncia di natura "sostitutiva", l'illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero la disposizione concernente il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento, ha soltanto uniformato le modalità di svolgimento di detto procedimento a quelle già previste per la notificazione degli atti di accertamento, eliminando una diversità di disciplina che non appariva assistita da alcuna valida "ratio" giustificativa e non risultava in linea con il fondamentale principio posto dall'art. 3 della Costituzione."*

E' appena il caso di osservare che non è influente la circostanza che la contribuente svolga una sua attività in [redacted] presso la società [redacted] di cui è socia. Infatti, le ricerche finalizzate a rinvenire nel comune un luogo ove il notificando abbia un'azienda o svolga l'industria o il commercio devono essere svolte alla luce delle emergenze documentali e non basandosi su situazioni di fatto non conosciute ufficialmente. E, infatti, nemmeno attraverso un'analisi delle imprese operanti nel comune di [redacted] si sarebbe potuti risalire alla contribuente, atteso che essa è socia di una società di capitali, la quale, per altro, ha sede legale in [redacted] ed è quindi formalmente sconosciuta, come tale, nel comune di Rieti.

Correttamente, quindi, il messo notificatore ha dato atto che le ricerche erano state infruttuose anche rispetto a luoghi alternativi di notifica e, sul presupposto dell'irreperibilità oggettiva, dimostrata dal fatto che la notificanda era in quella residenza dichiarata non semplicemente "assente", ma "sconosciuta", ha provveduto a completare la notificazione secondo la procedura di cui all'articolo 140 c.p.c. integrata dalla lettera e) dell'articolo 60 del d.p.r. n. 600 del 1973.

Va da sé che ove la contribuente avesse voluto provare la falsità erroneità della dichiarazione secondo cui ella risultava "sconosciuta", avrebbe dovuto impugnare la relazione di notificazione con querela di falso.

Ne consegue che gli avvisi di accertamento, essendo stati regolarmente notificati e non impugnati, sono divenuti definitivi e inoppugnabili, con conseguente inammissibilità, in questa sede, di qualsiasi motivo avverso la loro legittimità o fondatezza.

Quanto alla doglianza riferita al mancato invito al contraddittorio, è appena il caso di osservare che essa si riferisce alla legittimità dell'accertamento e non della cartella e quindi è colpita dall'inammissibilità di cui sopra.

Residuano i motivi prospettati avverso la cartella esattoriale in sé, che sono infondati.

La cartella, infatti, è correttamente motivata in relazione agli accertamenti e contiene tutti gli elementi sufficiente a dispiegare le difese del contribuente, come per altro provato *in re ipsa* dal fatto che la contribuente ha presentato ampio ricorso avverso di essa e avverso gli stessi accertamenti quali atti presupposti.

L'appello, pertanto, è da respingere.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'articolo 91, comma primo, c.p.c. e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Respinge l'appello.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese, competenze e onorari di questo grado del giudizio determinate in complessivi € 2.764,00 (duemilasettecentosessantaquattro/00) oltre a IVA e accessori previdenziali, se dovuti.

Il Relatore estensore
Pres. Claudio Zucchelli



Il Presidente
Pres. Angelo Gargani

